



I.P.A.B. "Emilio Biazzi"



PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO,
ai sensi dell'articolo 183, comma 15, D.lgs. n. 50/2016, afferente il Servizio Energia
e Impianti Elettrici, comprensivo dei lavori di riqualificazione energetica,
delle strutture che fanno parte dell'I.P.A.B. "Emilio Biazzi"

SEZIONE 4 – CONVENZIONE

DOCUMENTO Indicatori di performance

CATEGORIA -

NOME FILE

CODICE

4.4

Proponente

Siram
by **VEOLIA**

SIRAM SpA
Via Bisceglie, 95
20152 MILANO
Tel. 02.412981

SIRAM SpA
Un Procuratore
Ing. Marco Bongioni

Progettista





Sommario

1	INDICATORI DI PERFORMANCE	2
1.1	PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	2
1.2	ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI	3



1 INDICATORI DI PERFORMANCE

1.1 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di riscontrata carenza nella gestione dei servizi oggetto della concessione, verrà addebitata al Concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente nei confronti del Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante trattenuta sul Canone successivo.

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del Canone successivo e/o qualora il Canone successivo fosse d'importo pari a zero.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.

Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di Servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa e, comunque, senza alcun limite massimo di valore.

Nel caso in cui il cumulo delle penali irrogate al Concessionario dovesse superare il 10% (dieci per cento) del valore del Canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il Concedente potrà avvalersi del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 23 della Convenzione.



1.2 ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI

Servizio energia elettrica, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva:

- ◆ Per eventuali interruzioni del servizio climatizzazione invernale non autorizzate:
 - al verificarsi di ogni interruzione, una penale pari al 2 per mille del Canone per ogni giorno di interruzione a partire dal secondo giorno;
 - nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze più avanti previste in tale eventualità.
- ◆ Per il mancato rispetto degli orari di funzionamento del servizio climatizzazione invernale ed estiva stabiliti dal Concedente:
 - per ogni accertamento, una penale pari all'1 per mille del Canone per ogni giorno di mancato rispetto a partire dal secondo giorno.
- ◆ Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali (temperatura):
 - una penale pari a 150,00 € per ogni giorno di mancato mantenimento di detti parametri.
- ◆ Per eventuali interruzioni del servizio climatizzazione estiva non autorizzate:
 - al verificarsi di ogni interruzione, una penale pari al 1 per mille del Canone per ogni giorno di interruzione a partire dal secondo giorno;
 - nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze più avanti previste in tale eventualità.
- ◆ Per eventuali interruzioni del servizio energia elettrica non autorizzate:
 - al verificarsi di ogni interruzione, una penale pari al 2 per mille del Canone per ogni giorno di interruzione a partire dal secondo giorno;
 - nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze più avanti previste in tale eventualità.

Attività di manutenzione e conduzione:

- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi ordinari saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 200,00 €.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi programmabili, saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 300,00 €.
- ◆ Per il mancato intervento, da parte del Concessionario per richieste urgenti, dovuto alla non reperibilità degli incaricati del Concessionario stesso:
 - per ogni mancato intervento, una penalità pari al 1 per mille del Canone per ogni giorno di mancato intervento a partire dal secondo giorno;
 - oltre all'addebito di tutte le spese relative all'intervento effettuato di conseguenza dal Committente.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi in emergenza e urgenza chiesti al personale reperibile saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni ritardo compreso tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal contratto verrà applicata una penale pari a 200,00 €;
 - per ogni ritardo superiore a 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal contratto consecutivi nel "ripristino del funzionamento" degli impianti a valle di una richiesta d'intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino entro i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 300,00 €.
 - le 2 penali non sono cumulabili.



4.4 – Indicatori di performance

- ◆ Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal "libretto di impianto" e mancata compilazione delle schede di manutenzione ordinaria:
 - per ogni mancata registrazione, una penale pari a 200,00 €.
- ◆ Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate nel "libretto di impianto":
 - per ogni misura e controllo non effettuato, una penale pari a 300,00 €.
- ◆ Per la ritardata presentazione della documentazione necessaria alla richiesta del rinnovo del C.P.I. e delle visite dell' INAIL entro la scadenza del documento:
 - una penale di una penale pari all'1 per mille del Canone per ogni giorno di ritardo a partire dal secondo giorno.

Altri servizi:

- ◆ Relativamente agli impianti di illuminazione di sicurezza: per ogni punto illuminante non verificato secondo la tempistica prevista o sul quale non si è intervenuti a seguito di malfunzionamento, penale pari a 200,00 € per ogni punto illuminante non verificato.
- ◆ Relativamente ai gruppi elettrogeni: per ogni interruzione dell'impianto di durata di un'ora anche non consecutiva durante un mese solare per cause riconducibili alla responsabilità del Concessionario, penale pari a 200,00 €.

Preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, opere e orari di lavoro:

- ◆ Per ritardi nella fornitura di preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, programmi di lavoro, per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato controllo sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario:
 - per mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata o ritardata risposta a richieste di dati da parte del Concedente (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - per mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro rispetto alle richieste del Concedente o alle scadenze previste nel contratto, una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.

Sicurezza:

- ◆ Per il mancato rispetto dei tempi di redazione del Piano di Sicurezza, si applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.
- ◆ Per mancato rispetto delle norme di sicurezza:
 - per ogni accertata mancata esposizione di cartelli di sicurezza e/o di cantiere si applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di mancata esposizione;
 - per ogni accertato mancato rispetto del PSC o POS si applicherà una penale pari a 300,00 € per ogni punto di mancato rispetto;
 - per l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze o di subappaltatori/subfornitori non formalmente autorizzato all'accesso al cantiere si applicherà una penale di 300,00 € per ogni persona non autorizzata, oltre alla segnalazione agli organi di vigilanza e controllo e quant'altro previsto da disposizioni di legge.